L'APPLICAZIONE DELLE NOVITÀ DEL BILANCIO 2016 E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Fabrizio Bava
Università di Torino – Odc di Torino

SOMMARIO

- ✓ Principio della rilevanza
- ✓ Rappresentazione in base alla sostanza

- ✓ Eliminazione dell'area straordinaria
- ✓ Le ricadute fiscali (IRAP, calcolo del ROL per la deduzione degli interessi passivi, etc.)

- ✓ La cancellazione delle spese di pubblicità
- ✓ La cancellazione delle spese di ricerca applicata
- ✓ Le possibili conseguenze fiscali
- ✓ Le indicazioni dell'OIC 29 e la correzione degli errori

- ✓ Il bilancio ordinario e l'utilizzo del costo ammortizzato
- ✓ Le ricadute fiscali nelle valutazioni al costo ammortizzato

SOMMARIO

- ✓ Gli strumenti finanziari derivati in bilancio
- ✓ L'iscrizione degli strumenti finanziari derivati e indicazioni del nuovo principio contabile
- ✓ L'adeguamento della disciplina fiscale

- ✓ Il patrimonio netto dopo il D.Lgs. n. 139/2015
- ✓ La nuova disciplina delle azioni proprie
- ✓ Ricadute fiscali

- ✓ La valutazione dell'avviamento e la gestione delle svalutazioni
- ✓ Le possibili conseguenze fiscali

NOVITÀ CIVILISTICHE DEL BILANCIO E INDICAZIONI DEI NUOVI OIC 2016

Da applicare ai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a partire dall'1.1.2016

Impatto sul bilancio 2016 per chi ha l'esercizio 1.01-31.12

D.LGS N. 139/2015 E NUOVI OIC

All'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è demandato il compito di aggiornare i principi contabili nazionali

(art. 12 del DLgs. 139/2015)

"*Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti*"
(relazione al DLgs.)

PRINCIPI CONTABILI OIC 2016

- ✓ OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- ✓ OIC 10 - Rendiconto finanziario
- ✓ OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- ✓ OIC 13 - Rimanenze
- ✓ OIC 14 - Disponibilità liquide
- ✓ OIC 15 - Crediti
- ✓ OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
- ✓ OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- ✓ OIC 18 - Ratei e risconti
- ✓ OIC 19 – Debiti
- ✓ OIC 20 - Titoli di debito
- ✓ OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
- ✓ OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
- ✓ OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
- ✓ OIC 25 - Imposte sul reddito
- ✓ OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera
- ✓ OIC 28 - Patrimonio netto
- ✓ OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, ecc.
- ✓ OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
- ✓ OIC XX - Strumenti finanziari derivati
- ✓ OIC 6 - Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio

PRINCIPIO DI RILEVANZA

- ✓ Nuovo principio (art. 2423, nuovo co. 4):

> ***"Non occorre rispettare gli obblighi in in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta"***

- ✓ rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabilili
- ✓ le società devono spiegare nella nota integrativa come hanno dato attuazione alla disposizione

PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA

- ✓ Co. 1-*bis* all'art. 2423:

«la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»

- ✓ Nella relazione al D.Lgs.: «*la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili*»

PRINCIPI CONTABILI OIC 2016

Allineamento alla nuova disciplina di legge del bilancio

Indicazioni operative per la prima applicazione

Indicazioni operative per l'applicazione a regime

Altre novità non conseguenti alle modifiche legislative

EFFETTI DELLE NOVITÀ DEL BILANCIO

APPLICAZIONE PROSPETTICA ⇨

- ✓ Avviamento
- ✓ Costo ammortizzato e attualizzazione crediti e debiti

⇨ **Effetti dal bilancio 2016**

APPLICAZIONE RETROATTIVA ⇨

- ✓ Spese di ricerca
- ✓ Spese di pubblicità
- ✓ Strumenti finanziari derivati
- ✓ Azioni proprie

Ai soli fini comparativi

- ✓ Classificazione voci negli schemi di S.P. e C.E.
- ✓ Rendiconto finanziario

⇨ **Effetti sui saldi all'1.01.2016**

EFFETTI DELLE NOVITÀ DEL BILANCIO

APPLICAZIONE PROSPETTICA

- ✓ Avviamento
- ✓ Costo ammortizzato e attualizzazione crediti e debiti

Effetti dal bilancio 2016

APPLICAZIONE RETROATTIVA

- ✓ Spese di ricerca
- ✓ Spese di pubblicità
- ✓ Strumenti finanziari derivati
- ✓ Azioni proprie

Ai soli fini comparativi

- ✓ Classificazione voci negli schemi di S.P. e C.E.

Effetti sui saldi all'1.01.2016

Eliminazione dell'area dei proventi ed oneri straordinari del conto economico

Nuovo OIC 12

CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

L'OIC 12 distingue tra:

- ✓ oneri e proventi straordinari secondo l'OIC 12 previgente per cui non è possibile identificare *ex ante* una classificazione;
- ✓ oneri e proventi straordinari secondo l'OIC 12 previgente per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione *ex ante* univoca in base alla tipologia della transazione.

Rapporto con il nuovo n. 13 dell'art. 2427 c.c. della nota integrativa nel quale devono essere indicati:

l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi straordinari secondo l'OIC 12 previgente per cui **non è possibile identificare *ex ante* una classificazione:**

1) oneri di ristrutturazione aziendale;
2) plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria;
3) furti e ammanchi di beni di natura straordinaria e relativi rimborsi assicurativi;
4) perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. e relativi indennizzi assicurativi;
5) oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa.
6) indennità varie per rotture di contratti.

Oneri e proventi per cui **è possibile identificare *ex ante* una classificazione:**

CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Provento e onere straordinario	Classificazione
Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito.	Può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario da includere nella voce C16 d) proventi diversi dai precedenti.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie.	Tali componenti vanno inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo.	
Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni.	
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.	
Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria.	

CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi per cui **è possibile identificare *ex ante* una classificazione:**

Provento e onere straordinario	Classificazione
Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5.	Tali componenti sono da classificare nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).	
Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali.	Tali componenti sono da indicare nella voce B14 oneri diversi di gestione.

CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi per cui **è possibile identificare *ex ante* una classificazione:**

Provento e onere straordinario	Classificazione
Imposte dirette relative ad esercizi precedenti	devono essere classificate nella voce 20 “Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate”.
Imposte indirette relative ad esercizi precedenti	devono essere classificate nella voce B14 “Oneri diversi di gestione”.
Differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso	deve essere classificata nella voce A5 “Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”.

APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLE NOVITÀ

Si tratta di un “cambiamento di principi contabili”, in particolare di un criterio di valutazione

La problematica non è disciplinata dal codice civile

Principio contabile nazionale
nuovo OIC 29

INDICAZIONI DELL'OIC 29

I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati (par. 16)

in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei **nuovi principi contabili**

OIC 24, OIC XX

In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati come previsto dall'**OIC 29**

INDICAZIONI DELL'OIC 29

Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.

Solitamente la rettifica viene rilevata negli **utili portati a nuovo**.

Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato

INDICAZIONI DELL'OIC 29

✓ L'art. 2423 *ter* comma 5 c.c:

"*Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa*".

L'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile (par. 18).

SPESE DI PUBBLICITÀ E DI RICERCA

Prima applicazione del d.lgs. 139/2015:
effetto sui dati all'1.1.2016

1. Le norme civilistiche non disciplinano l'impatto dal punto di vista contabile della modifica dei criteri di valutazione

2. L'OIC 24 fornisce alcune indicazioni che potrebbero consentire di evitare lo stralcio del saldo residuo

3. In assenza di «soluzione» indicata nell'OIC 24 si deve applicare retroattivamente il nuovo criterio di valutazione facendo riferimento alle indicazioni dell'OIC 29

SPESE DI PUBBLICITÀ

Prima applicazione del d.lgs. 139/2015:
effetto sui dati all'1.1.2016

INDICAZIONI PER LA TRANSIZIONE NELL'OIC 24

I costi di pubblicità – **che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento** – in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale.

Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

SPESE DI PUBBLICITÀ

Prima applicazione del d.lgs. 139/2015:
effetto sui dati all'1.1.2016

INDICAZIONI PER LA TRANSIZIONE NELL'OIC 24

Se soddisfano i requisiti stabiliti di cui ai paragrafi 40-42, possono essere **riclassificati,** in sede di prima applicazione della nuova disciplina, **dalla voce BI2 alla voce BI1 *Costi di impianto e di ampliamento***. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 ai soli fini riclassificatori.

Un esempio è rappresentato dagli eventuali costi di pubblicità sostenuti nella fase di *start-up* dell'impresa (la cui corretta classificazione era comunque già all'interno dei costi di impianto ed ampliamento).

SPESE DI RICERCA

Prima applicazione del d.lgs. 139/2015:
effetto sui dati all'1.1.2016

Spese di ricerca che soddisfano i criteri di capitalizzabilità → BI2 Costi di sviluppo

Spese di ricerca che NON soddisfano i criteri di capitalizzabilità →

- ✓ sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale
- ✓ gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29

SPESE DI RICERCA

CRITERI DI CAPITALIZZABILITÀ

1. costi relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili.
2. essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse.
3. essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.

SPESE DI RICERCA

AMMORTAMENTO DAL 31.12.2016

Art. 2426, comma 1, n. 5:

I costi di sviluppo sono ammortizzati ***secondo la loro vita utile****; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.*
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati".

Eventuali effetti derivanti dalle disposizioni inerenti l'ammortamento dei costi di sviluppo sono applicati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

SPESE DI PUBBLICITÀ

Se il saldo residuo non presenta i requisiti richiesti dall'OIC 24 è necessario effettuare lo storno così come disciplinato dall'OIC 29

In tale situazione è necessario pertanto:

1. rilevare lo storno dei costi di pubblicità residuali al 31.12.2015 in sede di riapertura generale dei conti all'1.1.2016
2. valutare la rilevazione della fiscalità differita
3. rideterminare i dati del 2015 ai fini comprativi ai sensi dell'OIC 29 come se da sempre si fosse applicato il nuovo criterio di valutazione (divieto di capitalizzazione).

SPESE DI PUBBLICITÀ

Esempio di stralcio secondo le indicazioni dell'OIC 29

- Spese di pubblicità capitalizzate nell'esercizio 2014: 100
- Periodo di ammortamento: 5 esercizi
- Spese di pubblicità residue al 31.12.2015: 60
- Riserve di utili al 31.12.2015: 100
- Lo storno non è deducibile nell'esercizio

Storno dei costi di pubblicità residuali al 31.12.2015 in sede di riapertura generale dei conti all'1.01.2016

Riserve di utili	a	Spese di pubblicità	60

SPESE DI PUBBLICITÀ

In presenza dei presupposti è necessario iscrivere le attività per imposte anticipate sulla differenza tra valore civilistico (“0”) e valore fiscale (60) delle spese di pubblicità all’1.01.2016

Attività per imposte anticipate	a	Riserve di utili	18

(*) Fiscalità determinata con l’aliquota del 30% per semplicità di calcolo.

SPESE DI PUBBLICITÀ

Rappresentazione in bilancio e dati comparativi 2015

Stato patrimoniale al 31.12.2016					
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.16	31.12.15
B.I.2 Costi di sviluppo	0	0		100 – 42	100 – 42
C.II. 5-ter Attività per imposte anticipate	12	18	Riserve di utili	58	58
(*)Fiscalità determinata con l'aliquota del 30% per semplicità di calcolo.					

SPESE DI PUBBLICITÀ

Rappresentazione in bilancio e dati comparativi 2015

Conto economico 2016

	2016	2015
Ammortamento imm. Immateriali	0	0
Imposte sul reddito	-6	-6
- Imposte correnti	.....	.....
- Utilizzo imposte anticipate	-6	-6
Risultato d'esercizio	.....	.....

Minori ammortamenti di 20

Maggiori imposte di competenza

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI

Rilevazione in bilancio

- ✓ La **correzione di errori rilevanti** commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore.
- ✓ Solitamente la rettifica viene rilevata negli **utili portati a nuovo**. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato.
- ✓ La correzione di **errori non rilevanti** commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel **conto economico** dell'esercizio in cui si individua l'errore (OIC 29, par. 48).

Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze (OIC 29, par. 46).

COSTO AMMORTIZZATO

- ✓ Il costo ammortizzato è introdotto come criterio di valutazione per:
  - titoli immobilizzati (art. 2426, p. 1)
  - crediti (art. 2426, p. 8), tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo
  - debiti, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426, p. 8)
- ✓ Per la definizione di costo ammortizzato si utilizza lo IAS 39
- ✓ Per società che redigono in bilancio in forma abbreviata, facoltà di iscrivere in bilancio (art. 2435-*bis* co. 8):
  - i titoli immobilizzati al costo
  - i crediti al valore presumibile di realizzo
  - i debiti al valore nominale

Art. 12 del DLgs. 139/2015 prevede possibilità di applicazione prospettica per questa modifica

COSTO AMMORTIZZATO

«Il *costo ammortizzato* di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità».

«Il *tasso di interesse effettivo* è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria (…)».

DEFINIZIONE OIC 19, par. 16 e 18

COSTO AMMORTIZZATO

✓ Definizione da IAS 39, § 9

	Valore rilevato inizialmente
(meno):	rimborsi di capitale
più/(meno):	ammortamento (ripartizione) della differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sulla base dell'**<u>interesse effettivo</u>**
(meno):	eventuali perdite di valore
uguale:	Valore da iscrivere in bilancio o “costo ammortizzato”

Assume rilevanza per «crediti finanziari» e «debiti finanziari» per i quali è previsto il pagamento di interessi

COSTO AMMORTIZZATO RIPARTIZIONE (AMMORTAMENTO) DIFFERENZA INIZIALE

- ✓ IAS 39 prevede che gli interessi attivi e gli interessi passivi vengano rilevati nel conto economico sulla base del **tasso di interesse effettivo (TIE) o *Effective Interest Rate* (EIR)**
- ✓ Il tasso di interesse nominale non è rilevante
- ✓ Eventuali differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza devono pertanto essere ripartite ("ammortizzate") lungo la durata dello strumento finanziario in modo tale che nel conto economico di ciascun esercizio siano sempre rilevati gli interessi attivi/passivi effettivi

COSTO AMMORTIZZATO
TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO

Il tasso di interesse effettivo (TIE o EIR) è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario (o, ove opportuno, lungo un periodo più breve) al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.

$$\text{VALORE CONTABILE INIZIALE} = \sum_{i=1}^{N} FC_i \times (1+EIR)^{-t_i}$$

VALORE CONTABILE → valore contabile iniziale dell'attività/passività
i → periodi di incasso/pagamento
t_i → tempo di attualizzazione per il flusso i-esimo
FC_i → flusso di cassa incassato/pagato al periodo i-esimo
EIR → tasso di interesse effettivo – *Effective Interest Rate* → IRR (*Internal Rate of Return*)

COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO

- ✓ Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250
- ✓ Valore nominale = valore rimborso: 1.250
- ✓ Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza: 5 anni
- ✓ Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 x 4,72% = 59)

Flussi di cassa stimati

Data	Tipologia di flusso di cassa futuro stimato	Importo del flusso di casso futuro stimato
31.12.Esercizio 1	Interesse	59
31.12.Esercizio 2	Interesse	59
31.12.Esercizio 3	Interesse	59
31.12.Esercizio 4	Interesse	59
31.12.Esercizio 5	Interesse	59
31.12.Esercizio 5	Rimborso debito	1.250

COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO

Tasso interno di rendimento = 4,72%

Infatti:

$$59 \times 1{,}0472^{-1} + 59 \times 1{,}0472^{-2} + 59 \times 1{,}0472^{-3} + 59 \times 1{,}0472^{-4} + (1.250+59) \times 1{,}0472^{-5}$$

$$=$$

$$1.250$$

Il valore di iscrizione del debito sarà sempre 1.250
Nel Conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi per 59

COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO

- ✓ Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250
- ✓ **Commissioni up-front pagate inizialmente: 16**
- ✓ Valore nominale = valore rimborso: 1.250
- ✓ Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza: 5 anni
- ✓ Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 x 4,72% = 59)

Flussi di cassa stimati

Data	Tipologia di flusso di cassa futuro stimato	Importo del flusso di casso futuro stimato
31.12.Esercizio 1	Interesse	59
31.12.Esercizio 2	Interesse	59
31.12.Esercizio 3	Interesse	59
31.12.Esercizio 4	Interesse	59
31.12.Esercizio 5	Interesse	59
31.12.Esercizio 5	Rimborso debito	1.250

COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO

Tasso interno di rendimento = 5,01%

Infatti:

$$59 \times 1{,}0501^{-1} + 59 \times 1{,}0501^{-2} + 59 \times 1{,}0501^{-3} + 59 \times 1{,}0501^{-4} + (1.250+59) \times 1{,}0501^{-5}$$

$$=$$

$$1.234 \rightarrow 1.250 - 16$$

Il valore iniziale di iscrizione del debito è 1.234
Nel Conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi in modo tale da avere sempre un tasso di interesse del 5,01%

COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO

Anno	Valore iniziale	Oneri finanziari da iscrivere in CE	Flussi di cassa	Quota della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso	Valore da iscrivere in SP
	[a]	[b] = [a] x 5,01%	[c]	[e] = [b] - [c]	[d] = [a] + [b] - [c]
1	1.234,0	61,9	59,0	2,9	1.236,9
2	1.236,9	62,0	59,0	3,0	1.239,9
3	1.239,9	62,2	59,0	3,2	1.243,0
4	1.243,0	62,3	59,0	3,3	1.246,3
5	1.246,3	62,7	59,0	3,7	1.250,0

Gli interessi passivi da iscrivere in CE sono pari:

- ✓ al flusso di cassa pagato;
- ✓ una parte della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso.

Somma = 16

COSTO AMMORTIZZATO

Quando può non essere applicato e la disciplina nei bilanci abbreviati

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del codice civile, rispetto al valore determinato in base ai parr. 53-56.

Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti:

- ✓ se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o
- ✓ se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

PRINCIPIO DELLA RILEVANZA

COSTO AMMORTIZZATO

Quando può non essere applicato e la disciplina nei bilanci abbreviati

In tal caso la società applica i paragrafi 53-56, salvo l'applicazione dei paragrafi 47-52 sul processo di attualizzazione.

- ✓ i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione (par. 53).
- ✓ Qualora la società si avvalga di questa facoltà, la rilevazione iniziale del debito è effettuata al valore nominale (par. 54).

COSTO AMMORTIZZATO

Quando può non essere applicato e la disciplina nei bilanci abbreviati

Cambia in ogni caso il trattamento dei costi iniziali:

- ✓ i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti (es. spese di istruttoria, imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, oneri di perizia dell'immobile, commissioni dovute a intermediari finanziari sono rilevati tra i **risconti attivi** nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.(par. 55).
- ✓ i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi <u>sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali</u> (par. 69).

COSTO AMMORTIZZATO

Trattamento contabile costi iniziali «residuali» all'1.01.2016

L'APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO può essere soltanto prospettica

- ✓ Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 **continua a classificare i costi accessori ai finanziamenti tra le "altre" immobilizzazioni immateriali** e ad ammortizzare tali costi in conformità al precedente principio (OIC 24).

FINANZIAMENTO CON T.I. NOMINALE INFERIORE AL T.I. DI MERCATO

- ✓ Il 1° gennaio 20X0 la società riceve un finanziamento passivo di € 1.000 al tasso di interesse nominale dell'1% annuo.
- ✓ Gli interessi sono annuali posticipati da corrispondere il 31 dicembre di ogni anno.
- ✓ Il capitale finanziato di € 1.000 deve essere rimborsato il 31 dicembre dell'anno 20X4.
- ✓ Non vi sono costi di transazione.
- ✓ In assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato (€ 1.000) e capitale da rimborsare a scadenza (€ 1.000), il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale e il valore contabile del debito (al netto degli interessi) è pari al suo valore nominale per l'intera durata del finanziamento.

ESEMPIO 2, OIC 19

FINANZIAMENTO CON T.I. NOMINALE INFERIORE AL T.I. DI MERCATO

- ✓ Il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale dell'1%, in quanto quest'ultimo, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato e capitale da rimborsare a scadenza, è anche il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di € 1.000:

Calcolo del costo ammortizzato

$$1.000 = 10 / (1{,}01)^1 + 10 / (1{,}01)^2 + 10 / (1{,}01)^3 + 10 / (1{,}01)^4 + 1.010 / (1{,}01)^5$$

Banca	a	Mutui passivi		1.000

FINANZIAMENTO CON T.I. NOMINALE INFERIORE AL T.I. DI MERCATO

- ✓ Se il tasso di interesse effettivo dell'1% annuo si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato, che si suppone pari al 5% annuo, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del c.c., occorre attualizzare i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato del 5%, iscrivere il debito al valore di € 826,82 (rilevazione iniziale) risultante dall'attualizzazione e utilizzare il tasso di interesse di mercato del 5% come sostituto del tasso di interesse effettivo nelle valutazioni successive.
- ✓ Il calcolo del valore iniziale di iscrizione è il seguente:

$$826{,}82 = 10 / (1{,}05)1 + 10 / (1{,}05)2 + 10 / (1{,}05)3 + 10 / (1{,}05)4 + 1.010 / (1{,}05)^5$$

Banca	a	Mutui passivi		826,82

FINANZIAMENTO CON T.I. NOMINALE INFERIORE AL T.I. DI MERCATO

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse di mercato	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	*b = a x 5%*	*c*	*d = a + b + c*
20X0	826,82	41,34	(10,00)	858,16
20X1	858,16	42,91	(10,00)	891,07
20X2	891,07	44,55	(10,00)	925,62
20X3	925,62	46,28	(10,00)	961,90
20X4	961,90	48,10	(1.010,00)	0,00

FINANZIAMENTO CON T.I. NOMINALE INFERIORE AL T.I. DI MERCATO

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse di mercato	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	*b = a x 5%*	*c*	*d = a + b + c*
20X0	826,82	41,34	(10,00)	858,16

Interessi passivi	a	banca		10
Interessi passivi	a	Mutui passivi		31,34

FINANZIAMENTO CON T.I. NOMINALE INFERIORE AL T.I. DI MERCATO

- ✓ La differenza di € 173,18 (€ 1.000 - € 826,82), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (€ 1.000) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito (€ 826,82)

è rilevata tra i proventi finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale.

Banca	a	diversi		1.000
		Mutui passivi	826,82	
		Interessi attivi	173,18	

I DERIVATI FINO AL BILANCIO 2015

Derivati di copertura:

seguivano le regole di contabilizzazione dell'operazione coperta

Derivati non di copertura:

Fair value passivo:
iscrizione di un "fondo rischi"

Fair value attivo :
nessuna rilevazione

I DERIVATI DALL'1.01.2016

Derivati di copertura e non di copertura:

Si iscrivono tra le attività in caso di fair value positivo e tra le passività se il fair value e negativo

Art. 2426 c.c., n. 11 bis «*Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto (…);*

La variazione di fair value:

Per le coperture di fair value edge non transita a C.E. se si applica l'edge accounting

Diversamente la variazione di fair value si iscrive a conto economico

RELAZIONI DI COPERTURA

copertura di un flusso finanziario (cash flow hedge):

l'obiettivo della copertura è di limitare l'esposizione **al rischio di variabilità dei flussi finanziari** attribuibili ad attività o passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili o a programmate operazioni altamente probabili

copertura di fair value (fair value hedge):

l'obiettivo della copertura è di limitare l'esposizione **al rischio delle variazioni di *fair value*** di attività o passività iscritte in bilancio o ad impegni irrevocabili.

LA CONTABILIZZAZIONE HEDGE ACCOUNTING

- ✓ È possibile adottare una particolare regola per contabilizzazione delle operazioni di copertura al fine di ovviare alle possibili asimmetrie contabili

- ✓ L'*hedge accounting* (par. 50):
  - ✓ È facoltativo
  - ✓ La sua applicazione prevede il rispetto di specifici requisiti
  - ✓ Una volta applicato, può essere interrotto solo in casi molto particolari
  - ✓ Il derivato di copertura è in ogni caso sempre valutato al *fair value*

I DERIVATI DALL'1.01.2016

Si considera sussistente la copertura:

Art. 2426 c.c., n. 11 bis «(…) *si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.*

Fin dall'inizio

Stretta e documentata correlazione

Obiettivi della gestione del rischio

OIC XX

L'OIC sugli strumenti finanziari derivati definitivo dovrebbe proporre un esempio di documentazione.

Cash flow hedge: IRS A COPERTURA DEBITO TASSO VARIABILE

ESEMPIO

In data **1.7.Anno 1**
Operazione di mutuo per € 500.000, durata decennale, tasso semestrale basato sull'EURIBOR a sei mesi + *spread* 1%, rimborso in un'unica soluzione alla scadenza

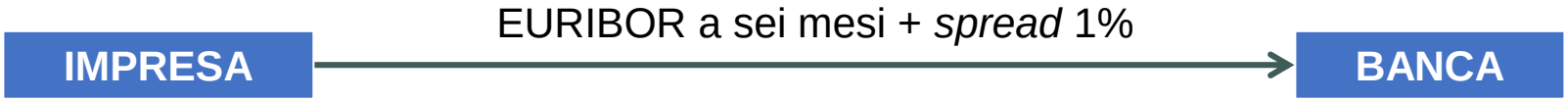

In data **1.7.Anno 1**
Operazione di IRS per € 500.000 (*bullet*), durata decennale. L'impresa:

- ✓ paga alla banca il tasso fisso del 3%;
- ✓ incassa dalla banca l'EURIBOR a sei mesi

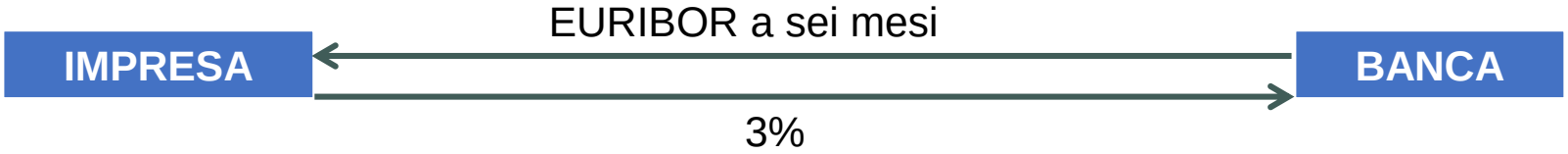

Cash flow hedge: IRS A COPERTURA DEBITO TASSO VARIABILE

ESEMPIO

- ✓ **1.7-31.12 Anno 1**: EURIBOR a sei mesi 0,5%
- ✓ Interessi sul mutuo: 500.000 x (0,5%+1%) x 6/12 = 3.750 euro

Interessi passivi	a	Banca c/c	3.750

- ✓ Flussi sull'IRS
  - Impresa paga alla banca tasso fisso del 3%: 500.000 x 3% x 6/12 = 7.500
  - Impresa incassa dalla banca EURIBOR a sei mesi: 500.000 x 0,5% x 6/12 = 1.250
  - Differenziale per l'impresa: - 7.500 + 1.250 = - 6.250
- ✓ Oneri finanziari nel CE: 3.750 + 6.250 = 10.000 (corrispondente al tasso fisso del 3% + *spread* 1%)

Differenziali negativi su IRS	a	Banca c/c	6.250

31.12.Anno 1

✓HP: FV negativo di 2.000

ESEMPIO

Stato patrimoniale			
Anno 1		Anno 2	
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi	-	A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	(2.000)
		B.3. Strumenti finanziari derivati passivi	2.000

Conto economico	
Anno 1	
A.1 Vendite	-
C .17) Altri oneri finanziari	10.000
D.19.d Svalutazioni di derivati	-

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	a	Strumenti finanziari derivati passivi	2.000

(*) L'esempio non considera la fiscalità differita.

31.12.Anno 2

ESEMPIO

✓ HP: FV negativo di 1.800. **Tassi in aumento, ma oneri finanziari invariati**

Stato patrimoniale			
Anno 2		**Anno 2**	
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi	-	A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	(1.800)
		B.3. Strumenti finanziari derivati passivi	1.800

Conto economico		
Anno 2		
A.1 Vendite	-	
C .17) Altri oneri finanziari	20.000	
D.19.d Svalutazioni di derivati	-	

Strumenti finanziari derivati Passivi	a	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	200

(*) L'esempio non considera la fiscalità differita.

SE DERIVATO NON FOSSE DI COPERTURA

Stato patrimoniale					
	Anno 1	**Anno 2**		**Anno 1**	**Anno 2**
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi	-		A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	-	-
			B.3. Strumenti finanziari derivati passivi	2.000	1.800

Conto economico		
	Anno 1	**Anno 2**
C . 17) Altri oneri finanziari	(10.000)	(20.000)
D.18.d Rivalutazioni di derivati		**200**
D.19.d Svalutazioni di derivati	**(2.000)**	

LA TRANSIZIONE ALL'1.1.2016

OIC XX - Disposizioni di prima adozione

118. Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi 119 (operazioni di copertura preesistenti) e 120 (derivati incorporati) una società deve applicare il presente principio **retrospetticamente**, ai sensi dell'OIC 29.

LA TRANSIZIONE ALL'1.1.2016

OIC XX - Disposizioni di prima adozione

119. Per le operazioni di copertura preesistenti all'applicazione del presente principio contabile **è possibile procedere alla designazione della copertura contabile alla data di prima applicazione del presente principio [1/1/2016]**.
Ciò comporta:

a) la verifica a tale data dei criteri di ammissibilità ai sensi del paragrafo 69;

b) in caso di copertura del *fair value*, la valutazione del *fair value* sia dell'elemento coperto, in accordo alle disposizioni del paragrafo 82, sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti;

LA TRANSIZIONE ALL'1.1.2016

c) in caso di coperture dei flussi finanziari, il calcolo dell'inefficacia della copertura come previsto al paragrafo 90, fatto alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la componente di inefficacia sia imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti, mentre la componente efficace sia imputata alla **riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.**

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	a	Strumenti finanziari derivati passivi		……

(*) L'esempio non considera la fiscalità differita.

LA TRANSIZIONE ALL'1.1.2016

OIC XX - Operazioni di copertura
121. Per il modello di prima applicazione previsto al paragrafo 119 e limitatamente alle relazioni di copertura in essere alla data di designazione della relazione di copertura, si presume che la copertura sia pienamente efficace se sono rispettati i **requisiti per la verifica in termini qualitativi** del rapporto economico tra elemento coperto e strumento di copertura ai sensi del paragrafo 70. In questo caso **il calcolo dell'inefficacia** ai sensi dei paragrafi 90 o la differenza tra variazioni dell'elemento coperto e strumento di copertura ai sensi del paragrafo 85 **non va fatto neanche in esercizi successivi**.

LA TRANSIZIONE ALL'1.1.2016

OIC XX - Operazioni di copertura
122. Il regime di disponibilità delle poste di patrimonio netto che si generano in sede di prima adozione del presente principio contabile segue le regole previste dall'articolo 2426 comma 1 numero 11 bis del codice civile.

Art. 2426 c.c. n. 11bis:
Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata ***non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli*** *2412, 2433, 2442,* ***2446 e 2447*** *e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite*».

LA TRANSIZIONE ALL'1.1.2016

IRS **<u>non qualificabile come copertura</u>** (es.: perché il debito è stato estinto)

- ✓ Nel bilancio al 31.12.2015 è stato iscritto il fondo rischi per derivati
- ✓ All'1.1.2016 (prescindendo dagli aspetti fiscali):

Fondo rischi per derivati	a	Strumenti finanziari derivati passivi	……

PER DERIVATI NON DI COPERTURA CON FV POSITIVO AL 31.12.2015 NESSUNA CONTABILIZZAZIONE AL 31.12.2015 MA SOLO ALL'1.1.2016

Art. 2427-bis: informativa strumenti finanziari derivati

Nella Nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro *fair value*;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b-*bis*) **gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;**

b-*ter*) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-*quater*) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio;

IL PATRIMONIO NETTO DAL 2016

PASSIVO:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate.
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
Totale.

LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016

- ✓ Dall'1.1.2016 le azioni proprie non sono più considerate un investimento bensì una riduzione di patrimonio netto (modifica art. 2357-*ter*)

Conseguenti modifiche agli schemi di bilancio:

- ✓ Eliminazione dall'attivo delle voci "azioni proprie"
- ✓ Eliminazione dal PN della voce "VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio"
- ✓ Inserimento di una nuova voce nel PN "X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"

È necessario distinguere tra:

1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al 31.12.2015;
2) società che non hanno azioni proprie ed effettuano un acquisto dall'1.1.2016.

LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016

È necessario distinguere tra:

1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al 31.12.2015

Con effetto 1.1.2016 dovranno essere effettuate le seguenti rilevazioni contabili:

Riserva per azioni proprie in portafoglio	a	Riserve libere (es. facoltativa)	100
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	a	Azioni proprie	100

LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016

2) società che non hanno azioni proprie ed effettuano un acquisto dall’1.1.2016.

In caso di acquisto di azioni proprie a partire dall’1.1.2016 deve essere effettuata la seguente rilevazione contabile:

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	a	Banca c/c	100

LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016

Chiarimenti nuovo oic 28

L'assemblea decide di annullare le azioni pr. in portafoglio (par. 37):

Storno della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e contestuale riduzione del capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate.

L'assemblea decide di alienare le azioni proprie (par 38):

l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate

L'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate/valore di realizzo è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

L'AMMORTAMENTO DELL'AVVIAMENTO DAL 2016

Art. 2426, co.1, n. 6:

"L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento".

- ✓ La stima in sede di rilevazione iniziale non può essere modificata negli esercizi successivi.

L'AMMORTAMENTO DELL'AVVIAMENTO DAL 2016

STIMA DELLA VITA UTILE (OIC 24):

Punti di riferimento utili :

- ✓ il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria.
- ✓ il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, l'investimento effettuato (cd *payback period*);
- ✓ la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Il periodo di ammortamento non può comunque superare i 20 anni.